

All. "A" alla deliberazione C.C. n. 15 del 31/05/2012

**COMUNE DI JACURSO
(PROV. DI CATANZARO)**

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
MEDIANTE ATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 31/05/2012

IN VIGORE DAL

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Jacurso attualmente non ha in servizio dipendenti comunali di ruolo con la qualifica di operai, mentre si avvale dell'opera di n. 03 lavoratori LSU aventi sempre la predetta qualifica e per l'utilizzo dei quali occorre attenersi alla speciale legislazione di settore disciplinante la materia dei lavoratori socialmente utili.

E' evidente, pertanto, che ed a causa delle frequenti richieste di interventi da effettuarsi anche in giorni festivi e orari non compatibili con le possibilità di utilizzo degli operai che espletano la loro attività in questo Ente, è necessario servirsi di ditte esterne.

In questa ipotesi, appare opportuno regolamentare sia l'individuazione della tipologia di interventi che le modalità di effettuazione degli stessi, con riferimento:

- a) al D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 25, comma 3° della legge 18 Aprile 2005 n. 62", nel seguito definito "**Codice**";
- b) al Regolamento di cui all'art. 5 del citato "Codice", approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, nel seguito definito "**Regolamento**".

Gli importi indicati di seguito si intendono IVA esclusa; l'Euro è pari a £. 1.936,27.

Art. 2 - Obiettivo del presente regolamento

L'obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare l'esecuzione di determinate categorie di lavori, entro un certo limite di importo, da affidarsi in maniera diretta a ditte preselezionate, secondo criteri di rotazione, trasparenza ed economicità, con lo scopo di fornire il miglior servizio al cittadino, per l'eliminazione delle tante situazioni di pericolo e/o comunque di degrado che possono presentarsi sul territorio comunale. Gli interventi di cui sopra si inquadrano nella categoria dei lavori da eseguirsi in economia, mediante atti di cottimo, secondo quanto stabilito da alcuni articoli di specifiche sezioni del "Regolamento", a cui si intende riferirsi.

A tal fine si allega al presente regolamento l'art. 125 del "Codice", ad oggetto "Lavori, servizi e forniture in economia" (All. n. 01). Rispetto al contenuto di tale articolo, si sono effettuate limitazioni ulteriori di importi degli interventi oggetto del campo di applicazione, nonché, tra quelle consentite, è stata prescelta una procedura di scelta del contraente di maggiore oggettività.

Nel "Codice", infatti, i lavori in economia da eseguirsi tramite atti di cottimo non devono superare i 200.000 Euro e vengono affidati attraverso un'indagine di mercato da esperirsi, con gara informale, tra almeno cinque imprese ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante; si può procedere ad affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 Euro.

Il presente regolamento, invece:

- consente l'affidamento di lavori in economia, mediante atti di cottimo, nel limite di 100.000 Euro;
- individua una procedura di scelta del contraente che, pur rappresentando quella di massima semplificazione temporale e quindi di massima efficacia sul territorio, prevede:
 - preselezione delle ditte;
 - criteri di rotazione predeterminati;
 - condizioni di esecuzione che, sia sul piano normativo che sul piano economico,

siano:

già preliminarmente accettate dalle ditte;

rispondenti a criteri di economicità e garanzia per l'Amministrazione;

- consente l'affidamento diretto senza, pertanto, fare ricorso alla previa consultazione di almeno cinque operatori o all'elenco di cui sopra, per lavori di importo inferiore a 35.000,00 Euro;
- in caso di esito infruttuoso della procedura finalizzata alla predisposizione di un elenco di operatori economici, si procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8° - primo periodo del "Codice". Sarà, parimenti, considerata infruttuosa la procedura all'esito della quale l'elenco degli operatori economici, per ciascuna tipologia di lavori ivi prevista, non contempra la presenza di almeno cinque operatori.;
- L'esito degli affidamenti, mediante cottimo fiduciario, è soggetto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Jacurso.

Art. 3 - Tipologia degli interventi

Gli interventi oggetto del presente regolamento, secondo il disposto dell'art. 125, commi 6° e 10° del "Codice", sono individuati come segue:

- a) lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti, in dipendenza di eventi imprevedibili che non consentono di realizzarli con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del "Codice";
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f) interventi di completamento di opere o impianti, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità di urgenza di completare i lavori;
- g) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- h) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- i) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

In sede di formazione del bilancio, le modalità di programmazione, di copertura e gestione della spesa, saranno conformi alle norme della contabilità degli Enti Locali e terranno conto di quanto previsto in materia dal "Codice" e dal Regolamento citati.

Art. 4 - Modalità di individuazione delle imprese

Le imprese interessate ad eseguire lavori in economia per cottimi devono farne richiesta, nei tempi e nei modi definiti da un apposito bando, dimostrando di possedere idonei requisiti.

Le domande pervenute saranno acquisite dall'Amministrazione come attestazione di disponibilità all'esecuzione degli interventi in argomento, alle condizioni riportate nel seguito.

Le lavorazioni da eseguire appartengono alle seguenti categorie:

A) Opere Generali:

- 1) movimenti di terra e demolizioni;
- 2) lavori civili;
- 3) lavori stradali;
- 4) lavori acquedottistici e fognari;
- 5) lavori in carpenteria metallica;
- 6) infissi interni ed esterni;
- 7) lavori di segnaletica stradale;
- 8) lavori di transennamento, puntellamento e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

B) Opere Specializzate:

- 1) impianti idrico-sanitari, del gas, antincendio, termici e di condizionamento, di cucina e di lavanderia;

- 2) impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- 3) impianti pneumatici, di antintrusione;
- 4) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- 5) rilevamenti topografici speciali ed esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali;
- 6) fondazioni speciali, consolidamenti di terreni, pozzi;
- 7) bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- 8) smaltimento rifiuti;
- 9) verde ed arredo urbano.

Ciascuna ditta potrà essere inserita in un elenco per ciascuna delle categorie di lavoro sopra indicate, secondo i criteri di seguito indicati:

- ciascun elenco verrà compilato assegnando ad ogni ditta un numero progressivo mediante sorteggio;
- ogni qualvolta sia necessario eseguire una lavorazione tra quelle in argomento, si individuerà, secondo l'ordine progressivo dell'elenco, la ditta da incaricare la quale provvederà ad eseguire l'intervento richiesto. Seguendo sempre l'ordine progressivo dell'elenco, sarà individuata altra e diversa ditta cui affidare l'esecuzione di successivo intervento inerente una lavorazione tra quelle in argomento.
- L'elenco ha validità tre anni. Nel caso di cancellazione dall'elenco il numero progressivo appartenuto alla ditta cancellata sarà attribuito a quello che segue nell'elenco.
- Le nuove ditte che vorranno essere inserite nell'elenco, potranno farne richiesta entro il 30 novembre di ogni anno.
- Le nuove ditte che ne inoltrano richiesta, per ciascuna categoria di lavoro in precedenza individuata, saranno inserite, mediante sorteggio, nell'elenco già esistente con numero progressivo immediatamente successivo all'ultima ditta risultante dall'elenco vigente. Verrà curata in tal senso, entro il 31 ottobre di ogni anno, la pubblicazione di apposito bando per l'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5 - Condizioni di inserimento nell'elenco delle imprese idonee

Sono esclusi dall'inserimento negli elenchi di cui all'art. 4 e, pertanto, non possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori, i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.;
- b) Nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.;

- c) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o, consorzio. In ogni caso, il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.;
- d) Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55.;
- e) Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.;
- f) Che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara.;
- g) Che, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

I richiedenti produrranno idonea dichiarazione resa ai sensi delle vigenti leggi quanto all'inesistenza delle situazioni elencate in precedenza. La Stazione Appaltante, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, effettuerà accertamenti d'ufficio circa la veridicità delle dichiarazioni rese in merito alle situazioni di cui al presente art. 5. Inoltre, gli interessati, oltre ai requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per come prescritti, per prestazioni di pari importo e tipologia, dalla normativa di settore ed affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente, dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possedere, a parte, ogni dotazione anche in uso da terzi, attrezzature e macchinari sufficienti a garantire l'effettuazione dei lavori da svolgere;
- 2) essere intestatari di utenza telefonica, dotata di servizio telefax già funzionante con esibizione dell'ultima bolletta di pagamento, nonché di telefono cellulare per chiamate di emergenza e per assicurare la piena reperibilità;
- 3) essere presente con propria sede sociale, o con propria sede operativa stabile, entro un raggio di 15 chilometri dal Comune di Jacurso, come da certificato da acquisire presso

l'Ufficio Tecnico Comunale di Jacurso. Eventuali ulteriori requisiti saranno indicati nell'apposito bando.

Art. 6 - Condizioni generali di esecuzione dei lavori

I lavori da eseguire saranno, caso per caso, indicati in appositi ordinativi redatti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dal Responsabile del procedimento se persona diversa e controfirmati dall'impresa per accettazione; copia dell'ordinativo sarà consegnata all'impresa. In caso di urgenza l'ordine potrà essere formulato, anche a mezzo telefono, al recapito che a tal fine ciascuna ditta dovrà indicare e confermato mediante trasmissione dello stesso via fax.

L'ordine dei lavori deve contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di inizio e di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del "Codice";
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) la dichiarazione da parte dell'impresa di conoscere ed accettare le condizioni di esecuzione, contenute nel presente regolamento.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le indicazioni e le istruzioni che potranno essere impartite dal tecnico preposto all'atto dell'esecuzione.

L'esecuzione è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti e le condizioni generali sopra richiamate e delle prescrizioni contenute nei prezzi unitari di cui appresso, nonché al rispetto di tutte le norme vigenti sulla sicurezza dei lavoratori.

Ogni altro lavoro, da chiunque ordinato in modo difforme dal presente articolo o diversamente eseguito dall'impresa, si intenderà realizzato arbitrariamente, restando l'Amministrazione non solo esonerata da ogni obbligo di riconoscimento e compenso, ma anche facultata a pretendere la remissione al primitivo stato dei luoghi e il risarcimento dei danni eventualmente derivati dall'arbitraria esecuzione dell'opera.

La ditta affidataria dovrà assicurare l'intervento, con adeguati mezzi e personale, con inizio, svolgimento ed ultimazione rapportati alla caratteristica del caso ed indicati per iscritto nell'ordine di esecuzione.

Nei casi di particolare urgenza potranno essere fissati per l'esecuzione dell'intervento:

- lavori in giornate festive;

- lavoro straordinario e/o notturno;
- tempi massimi per l'inizio pari a 60 minuti.

Il mancato intervento dell'impresa, o la dichiarata indisponibilità, farà automaticamente scorrere l'elenco delle ditte; il ripetersi di detti dinieghi per nr. tre volte, anche non consecutive, o il ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'art. 146 del "Regolamento", comporterà l'automatica esclusione dall'elenco.

L'impresa, salvo che per il caso di danni di forza maggiore, non avrà diritto di pretendere dall'Amministrazione rivalsa e compenso alcuno per guasti prodotti da qualsiasi causa accidentale o straordinaria alle opere eseguite.

I lavori eseguiti saranno pagati a misura, sulla base delle misurazioni che verranno effettuate in contraddittorio e con l'applicazione dei prezzi unitari desunti dal tariffario vigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Calabria.

Il prezzo così determinato è assoggettato ad un ribasso che, in relazione alla maggiore o minore onerosità delle lavorazioni, è compreso tra il 18% ed il 25%.

La determinazione del ribasso, compreso tra le percentuali di cui sopra, è demandata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico che provvederà mediante relazione debitamente motivata che acquisisce, comunque, valore insindacabile per l'impresa.

Per categorie di lavoro non previste si ricorrerà alla formulazione di nuovi prezzi secondo quanto previsto dall' art. 163 del "Regolamento".

L'Amministrazione potrà anche pagare prestazioni orarie di manodopera e mezzi, nonché materiali forniti a pie d'opera, quando tali prestazioni non trovino riscontro nei prezzi unitari di tariffa o non siano determinabili con nuovi prezzi.

In tal caso le prestazioni saranno valutate secondo:

- le tabelle orarie della manodopera, maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile all'impresa, con applicazione del ribasso pari al 5% sulle sole citate maggiorazioni;
- le tabelle edite dall'Unione Industriali di Catanzaro per materiali e mezzi d'opera.

La mano d'opera occupata per lavoro notturno o festivo sarà compensata con il sovrapprezzo stabilito negli accordi e tabelle in vigore ed edite dall'Unione industriali di Catanzaro, sulla base di apposite liste del personale impiegato, controfirmate dal tecnico dell'Amministrazione.

Nei casi di urgenza, verrà corrisposto un diritto di chiamata da non assoggettare a ribasso, pari allo 0,5% dei lavori eseguiti fino ad un massimo di Euro 154,94.

L'impresa avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti, entro 30 giorni dall'ordinativo, sulla base di certificazione attestante la regolare esecuzione dei lavori, adozione di apposito provvedimento di spesa e previa emissione di fattura.

Nei prezzi dei singoli lavori s'intendono sempre compensati senza eccezione alcuna, ogni spesa principale, accessoria e previsionale, ogni fornitura, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero per dare il lavoro ultimato secondo le buone regole d'arte e nel modo prescritto, come pure s'intendono compresi gli oneri connessi al

rispetto delle normative di sicurezza, nonché gli oneri fiscali e qualsiasi assicurazione degli operai imposta da Leggi e Regolamenti.

Art. 7 - Manutenzione e Garanzia

Fermo restando le responsabilità derivanti dalla normativa vigente e dal presente regolamento per tutti i lavori eseguiti, l'appaltatore è obbligato, a sue spese, a tenere in buono stato tutti i lavori da lui eseguiti fino all'accertamento eseguito dal tecnico comunale preposto.

Art. 8 - Obbligazioni inerenti alla garanzia

In conseguenza del patto contenuto nell'articolo precedente e per tutti i lavori completati dell'appalto, l'impresa dovrà sostituire, a sua cura e spese, tutte quelle parti riconosciute difettose e comunque irregolari per cattiva qualità dei materiali ed esecuzione dei lavori o per qualsiasi altra ragione.

Art. 9 - Ufficio dell'impresa

L'impresa inserita nell'elenco è tenuta ad assicurare nell'arco delle 24 ore una presenza a cui si possono trasmettere, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, gli avvisi e gli ordini necessari (anche a mezzo telefono, del quale è obbligatorio l'impianto) che dovranno essere comunicati all'impresa e prontamente eseguiti.

Il deposito dell'impresa dovrà essere fornito di materiali di pronto impiego (ponteggi, transenne, tubolari, rubinetteria, materiale elettrico ed idraulico ed ogni altro materiale per pronto intervento).

Art. 10 - Quantità e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti all'esecuzione dell'opera proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio del Tecnico Comunale preposto, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti di cui al Capitolato Speciale per lavori edili e stradali, edito dal Ministero LL.PP. e depositato presso l'Ufficio Contratti dello stesso Ministero.

Art. 11 - Osservanza Leggi e Regolamenti

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del cottimo, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro

per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Art. 12 - Responsabilità dell'impresa

L'impresa è l'unica responsabile dei danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori. Sono perciò a suo completo carico ogni provvedimento ed ogni cura per evitare i detti danni. Avvenendo, eventualmente questi, ne sarà unicamente a suo carico il risarcimento totale.

Art. 13 - Deroghe

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà, altresì e con provvedimento debitamente motivato, affidare, in economia, lavori non rientranti nelle categorie indicate all'art. 4, secondo le modalità e nei limiti di importo previsti dal presente regolamento e disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, un aumento dei lavori non superiore al 5%.

Art. 14 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento, valgono e trovano piena applicazione le disposizioni contenute nel D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. modif. ed integ., qui definito "Codice" e quelle riportate nel D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, qui definito "Regolamento", nonché le disposizioni speciali e quelle generali riportate, rispettivamente, nella legislazione di settore e nel Codice Civile disciplinanti la materia oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore, a mente dell'art. 68, comma 3° dello Statuto Comunale.